

Direzione Contrattazione 1

Al Parco foreste Casantinesi,
Monte Falterona e Campigna
protocolloforestecasantinesi@halleycert.it

Riposta a nota n. 1905 del 28/03/2025
Prot. ARAN E. n. 5835 del 28/03/2025

Oggetto: Quesito in merito all'erogazione del buono pasto in lavoro agile.

Con la nota sopra richiamata, codesto Ente ha chiesto delucidazioni relativamente all'art. 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 27/01/2025, che come è noto concerne l'attribuzione del buono pasto nelle giornate in cui viene svolto il lavoro agile. Nello specifico, si fa presente che il personale di codesto Parco Nazionale rispetta un "orario di lavoro articolato su 5 giorni di cui 3 giornate di 6 ore (giornate "corte") e 2 giornate da 9 ore (giornate "lunghe") con pausa pranzo e quindi con diritto alla maturazione del buono pasto" e che "(1)a fascia di contattabilità dei dipendenti che svolgono lavoro agile nelle giornate che prevedono lavoro sia nella fascia antimeridiana che pomeridiana è così articolata: 09:00-13.00 (4 ore) e dalle 15:00 alle 16:00 (1 ora)".

Ciò posto, si chiede se la concessione del buono pasto nelle giornate di 'lunga' rispetta i requisiti di durata della prestazione necessari per la sua erogazione atteso che la predetta "fascia di contattabilità, pur essendo spalmata su orario antimeridiano e pomeridiano, non raggiunge le 6 ore".

Tanto premesso, la scrivente rappresenta quanto segue.

Come riportato anche nel quesito, questa Agenzia ha pubblicato l'orientamento applicativo CFC141b con il quale chiarisce il disposto di cui all'art. 14 citato, affermando che "poiché il lavoro agile, per definizione, non comporta la misurazione della durata della prestazione, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la **durata della prestazione resa in modalità agile** a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto".

Al fine della corresponsione del buono pasto ai dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa in modalità agile, è quindi necessario riferirsi non già alla fascia di contattabilità richiesta (la quale, a ben vedere, assolve ad altre finalità), bensì alla durata della prestazione lavorativa prevista per quella giornata se il lavoratore avesse svolto lavoro in presenza. Pertanto, se il lavoratore lavora in modalità agile in una giornata in cui è dovuta l'articolazione oraria

in 9 ore (cd. giornata lunga), grazie all'equiparazione convenzionale di cui all'art. 14 citato, l'amministrazione è chiamata a riconoscere allo stesso il relativo buono pasto, a condizione che il lavoratore non fruisca di permessi orari che, portati in sottrazione dell'orario convenzionale, comportino che quest'ultimo scenda al di sotto dell'orario minimo richiesto per l'erogazione del buono pasto.

Distinti saluti,

Il Direttore
Maria Vittoria Marongiu
(f.to digitalmente)

Maria Vittoria Marongiu

Maria Vittoria Marongiu
17.04.2025 16:22:04 GMT+02:00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASERTINESI
Protocollo Arrivo N. 2421/2025 del 18-04-2025
Doc. Principale - Class. 01.05.09 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente